

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

**N. 1987**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa dei senatori MEDURI, BEVILACQUA, CRINÒ, DEMASI  
e COZZOLINO**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 FEBBRAIO 2003**

---

**Modifica dell’articolo 20 della legge 13 febbraio 2001, n. 48,  
concernente i giudici di pace**

---

ONOREVOLI SENATORI. - In deroga a quanto previsto dall'articolo 7 della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, i giudici di pace che, dopo essere stati confermati anche a norma dell'articolo 20 della legge 13 febbraio 2001, n. 48, recante «Aumento del ruolo organico e disciplina dell'accesso in magistratura», esercitano le relative funzioni alla data di entrata in vigore della predetta legge, possono essere ulterior-

mente confermati per un periodo di altri quattro anni dopo il termine dell'incarico, tenendo presenti i requisiti della professionalità, produttività e attività svolta.

Le motivazioni di fondo sono da ravvisare nell'esigenza di non disperdere e quindi di continuare ad utilizzare il patrimonio di esperienza e di professionalità che i giudici di pace hanno acquisito nei molti anni di esercizio delle loro funzioni giurisdizionali.

## **DISEGNO DI LEGGE**

---

### **Art. 1.**

1. Al comma 1 dell'articolo 20 della legge 13 febbraio 2001, n. 48, le parole «per un periodo di altri due anni» sono sostituite dalle seguenti: «per un periodo di altri quattro anni».

